



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SCAFI	PAOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MINNITI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	FIRPO	ANNAMARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 256/2015 depositato il 22/05/2015
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020200124 IVA-ALTRO 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020200124 IRAP 2010
- contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA NO

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 257/2015 depositato il 22/05/2015
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010200132 IRPEF-ADD.REG. 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010200132 IRPEF-ADD.COM. 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010200132 IRPEF-ALTRO 2010
- contro:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 256/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/01/2016 ore 09:30

N° 209/2016

PRONUNCIATA IL:

19-1-2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

7-9-2016

Il Segretario

[Signature]

[Handwritten mark]



(segue)

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 258/2015
depositato il 22/05/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010200131 IRPEF-ADD.REG. 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010200131 IRPEF-ADD.COM. 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010200131 IRPEF-ALTRO 2010
- contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 256/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/01/2016 ore 09:30

I signori _____ e _____ rispettivamente nella loro qualità di legale rappresentante e di socio della disciolta società "_____ " di _____ & C con tre distinti ricorsi impugnavano gli avvisi di accertamento a carico della società e dei soci, emessi dall' Agenzia delle Entrate di Novara con una pretesa a carico della società di € 29.055,00 per IRAP, di €149.000,00 per IVA ed € 346.465,00 per sanzioni, nonché la maggiore IRPEF a carico dei soci in base alle loro quote.

I tre ricorsi sono stati riuniti con provvedimento del Presidente del 24 novembre del 2015.

I ricorrenti fanno presente che la società è stata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese in data 17 febbraio 2011 e che per l'annualità 2009 la società era stata oggetto di verifica fiscale conclusasi con l'emissione di avviso di accertamento annullato parzialmente da questa Commissione con sentenza n. 110/01/13.

L'avviso di accertamento ora in contestazione è stato emesso dall' Agenzia delle Entrate di Novara quando la società era già stata estinta da oltre tre anni e sono stati altresì notificati separati avvisi anche ai due soci ricorrenti per il recupero delle imposte conseguenti a loro carico,

I ricorrenti fanno altresì presente che l'avviso intestato alla società nasce a seguito dell'attività investigativa della Guardia di Finanza di Novara e precisamente dal PVC del 12 novembre 2014, redatto quando la società era già stata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese.

In particolare viene contestata la deduzione dal reddito e la detrazione dell'IVA relative alle fatture emesse dall' impresa " _____ " che si presume siano relative ad operazioni inesistenti per un totale di € 750.000,00 più IVA.

La società _____ operava nel settore dell'impiantistica metalmeccanica industriale ed aveva contratti con primaria clientela con impianti importanti e con contratti d'importo rilevante, prova ne sia che il fatturato del triennio 2008-2010 è stato di €4.023.863,00 (2008), € 3.156.805,00 (2009) ed € 1.201.543,00 (2010).

La predetta società per svolgere i lavori, si avvaleva di propri dipendenti e di terzisti, tra i quali anche la _____ che, come rilevasi dal PVC "ha avuto alle proprie dipendenze sette lavoratori nel corso del 2009 e quattro nel corso del 2010".


I ricorrenti contestano inoltre:

- che gli atti impugnati sono da ritenersi nulli per carenza del potere dirigenziale di chi li ha sottoscritti per mancanza della sua qualifica di dirigente;
- che l'atto emesso nei confronti della società è nullo in quanto la stessa era stata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, con conseguente nullità del maggior reddito da imputarsi ai soci ed in quanto motivato per relationem ad un PVC della Guardia di Finanza emesso a carico di una società estinta;
- che l'accertamento è altresì nullo in quanto carente di motivazione e non provato con conseguente nullità del maggior reddito da imputare ai soci.

L'Ufficio si è costituito in giudizio con nota prot. N. 33235/2015 del 29/6/2015, difende il proprio operato, fornisce la disposizione di servizio del Direttore Provinciale n.11/2014 concernente, tra l'altro, la delega alla sottoscrizione degli atti di accertamento alla dott.ssa Santarini, impiegata della carriera direttiva dell'Agenzia delle Entrate e chiede il rigetto dei ricorsi con condanna alle spese di giudizio.

Il Collegio

O S S E R V A



- Che l'eccezione sulla nullità degli atti per carenza dirigenziale del sottoscrittore non può essere accolta, in quanto il medesimo ha agito sulla base di apposita delega legittimamente conferita dal Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate;
- Che sono privi di ogni effetto giuridico gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società cessata, del suo legale rappresentante e dell'altro socio, sulla scorta dell'interpretazione dell'art.2495 del CC ad opera della Corte di Cassazione che con sentenza n. 6071/2013 afferma che nessun atto può essere validamente notificato a una società non più esistente, nè al suo legale rappresentante nè tantomeno al socio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti annullando gli atti impugnati.

Condanna il resistente a rifondere le spese di lite liquidate in Euro quattomila/00 (4.000,00) a favore di _____ ed in Euro duemila/00 (2000,00) a favore di _____ oltre IVA, accessori e rimborso contributo unificato.

Novara, 19 gennaio 2016

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

